

Contributo
unificato
ATTRIBUITO



ORIGINALE

3801/2014

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Disciplinare
- Ragionieri

R.G.N. 13263/2008

Cron. 3801

Rep. 660

Ud. 08/01/2014

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO - Presidente -

Dott. GIOVANNI CARLEO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO - Rel. Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 13263-2008 proposto da:

CAROLI RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell'avvocato
GIUFFRE' ADRIANO, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato RECAMI LUCA giusta delega a
margine;

- **ricorrente** -

2014

contro

6

CONS NAZ RAGIONIERI PERITI COMMERCIALI ;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 15/2008 della CORTE D'APPELLO

di TORINO, depositata il 03/03/2008, R.G.N.
1238/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;

udito l'Avvocato FRANCESCA GIUFFRE' per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Consiglio del Collegio dei ragionieri della Provincia di Biella, nel 2006, comminò al rag. Renato Caroli la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 1068 del 1953. La sanzione disciplinare venne irrogata al Caroli in seguito alla condanna dello stesso, con sentenza passata in giudicato, per bancarotta semplice e documentale e per bancarotta fraudolenta patrimoniale, riportata quale amministratore di fatto di una società poi dichiarata fallita.

Il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, adito con ricorso ex art. 44 dello stesso decreto, confermò la sanzione.

Il Tribunale di Biella, con sentenza del 2007, rigettò il reclamo proposto ex art. 28 dello stesso decreto.

La Corte di appello di Torino rigettò il reclamo con sentenza del 3 marzo 2008.

2. Avverso la suddetta sentenza il rag. Caroli propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali non si difende.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va rilevata l'irrituale notificazione del ricorso al Consiglio nazionale. Il ricorso, spedito a mezzo posta il 6 maggio 2008, è stato ritirato dal portiere il 10 successivo, ma non risulta in atti che l'agente postale ne abbia dato notizia al destinatario mediante lettera raccomandata, con conseguente nullità (Cass. 4 dicembre 2012, n. 21725).

Ritiene il collegio che la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuali e di formalità superflue atteso che il ricorso è inammissibile (cfr. § successivi). Secondo un consolidato orientamento della Corte di legittimità, «Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto



finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio, ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (da ultimo Cass. 17 giugno 2013, n. 15106).

1.1. Le stesse ragioni di economia processuale, rendono irrilevante la verifica sulla necessità, o meno - nella speciale procedura relativa alla fase giurisdizionale prevista per le sanzioni disciplinari dei ragionieri - della integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M. locale.

2. La Corte di merito, nel rigettare il reclamo proposto avverso la sentenza del tribunale, ha preliminarmente chiarito che la illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. n. 1068 del 1953, nella parte in cui prevede la radiazione di diritto dall'albo per coloro che abbiano riportato condanna penale per i reati indicati nel secondo comma dello stesso articolo (dichiarata con sentenza n. 2 del 1999) non è utilmente invocabile, riferendosi la stessa alla radiazione automatica senza il procedimento disciplinare. Procedimento che, nella specie, si era regolarmente svolto.

Quindi, ha messo in evidenza che la sanzione è stata irrogata all'esito di una autonoma valutazione dei fatti risultanti dal processo penale; nonché che, ai sensi dell'art. 653, comma 1 bis. cod. proc. pen., non possono essere messi in discussione la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale, la commissione da parte del Caroli; conseguentemente, ha escluso l'ammissione delle istanze istruttorie volte a ricostruire diversamente il ruolo svolto dal Caroli nella società dichiarata fallita.

Nel ritenere accertato il ruolo gestorio svolto dal Caroli, la Corte di merito ha condiviso la valutazione del tribunale (e prima ancora dell'organo amministrativo) in ordine all'incidenza del comportamento delittuoso sui requisiti di dignità, decoro ed onorabilità richiesti per l'esercizio della professione e ne ha riconosciuto la caratteristica di gravità, necessaria per l'irrogazione della sanzione massima della radiazione.



In particolare, sotto il profilo della gravità, ha messo in evidenza come le circostanze addotte per negarla (pregressa incensuratezza, non eclatante entità della somma distratta, destinazione delle somme all'estinzione di un proprio credito professionale) fossero in realtà idonee a fondarla. A tal fine ha sottolineato la stretta connessione funzionale tra il tipo di reato e le competenze professionali; che la somma distratta coincideva pressoché totalmente con la liquidità della società; che nessun credito professionale il professionista poteva vantare nei confronti della società fallita; la grave incidenza di tale condotta sui doveri deontologici, anche considerato l'ambiente locale e ristretto in cui la condotta si era svolta.

3. Con il primo motivo di ricorso, sotto un primo profilo, si deduce omessa pronuncia su un motivo di reclamo, relativo all'omissione di un'adeguata indagine e motivazione sulla concreta incidenza e dannosità dei fatti addebitati in sede penale sulla dignità e decoro della professione. Censura che si conclude con un quesito di diritto con il quale si chiede se, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 28 del d.P.R. n. 1068 del 1953, sussiste un obbligo di pronunziarsi su tutti i motivi di impugnazione quando ciascuno di essi sia suscettibile di determinare l'annullamento.

Sotto un secondo profilo, che si conclude con un cosiddetto quesito di fatto, si lamenta assenza o insufficienza di motivazione circa l'esistenza di una condotta esterna tale da far apparire ai terzi la qualità di amministratore.

3.1. Il motivo è inammissibile rispetto ad entrambi i profili censurati.

Da un lato rileva la totale inadeguatezza dei quesiti, formulati in modo astratto e non costruiti sulla fattispecie. Dall'altro la costruzione delle censure senza specifico e diretto riferimento alle argomentazioni della sentenza. Così che si prescinde dall'intangibilità dell'accertamento del fatto e della commissione da parte del Caroli - quale risultante dalla sentenza penale - come messo in evidenza nella sentenza della Corte di appello, soprattutto nel secondo profilo. Quanto al primo profilo, si ripropone la censura avanzata in appello - relativa alla mancata valutazione dell'incidenza della condotta penale sulla dignità e il decoro della professione - senza considerare che la Corte di merito ha motivato (pag. 6 e 7 e ss. della sentenza) unitamente alla considerazione della gravità del comportamento.

In definitiva, il ricorrente finisce con il prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, anche rispetto a quanto accertato dal giudice penale.



4. Con il secondo motivo, si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione e si conclude con un c.d. quesito di fatto in cui si lamenta, ai fini dell'irrogazione di una sanzione meno grave, la mancata considerazione di alcune circostanze, quali la pregressa incensuratezza, la destinazione delle somme a credito professionale.

4.1. Il motivo è inammissibile.

In tale direzione, rileva la contraddizione tra la denuncia di una motivazione insufficiente e contraddittoria e un quesito in cui si deduce l'omessa considerazione di circostanze valevoli per la minore gravità della sanzione.

Comunque, evidente è la richiesta alla Corte di una rivalutazione di circostanze di fatto già fatto oggetto di valutazione da parte del giudice del merito, con argomentazioni esaustive e logiche.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

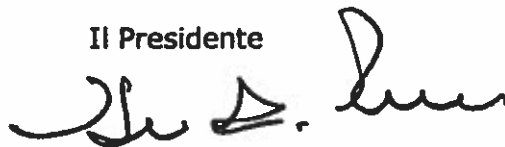
dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, l'8 gennaio 2014

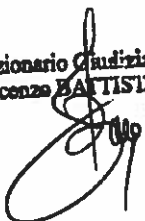
Il consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 18 FEB. 2014
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

